

PROTOCOLLO

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito ADM), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Marcello Minenna nato a Bari il 26 dicembre 1971

E

MINISTERO DEL TURISMO (di seguito Ministero), con sede legale in Roma Via Marghera, 2 codice fiscale 97814710584, rappresentato dal Segretario Generale dott. Lorenzo Quinzi, nato a Roma il 26 gennaio 1963

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- tra gli obiettivi di economia nazionale assume notevole rilievo il rilancio del settore turistico, pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria pandemica da SARS – Cov 2;
- nell'ambito delle proprie attività, il Ministero individua obiettivi che puntano a gestire la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Ue e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale, promuove iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica;
- ADM, favorisce la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria, concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente e che a tali fini ha competenze specifiche in materia di controlli della logistica per l'importazione e l'esportazione di merci;
- ADM e Ministero perseguono interessi spesso convergenti con riferimento, rispettivamente, ai controlli delle merci e passeggeri che circolano sul territorio ed alla

DIREZIONE GENERALE

Ministero del Turismo

- promozione del turismo;
- la suddetta convergenza di interessi, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, determina l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace e incisiva l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali; tale cooperazione si inserisce nell'ambito di un più generale principio di leale collaborazione tra istituzioni;
 - detto principio rende, altresì, opportuno il coordinamento di iniziative istituzionali di interesse comune e la stipula di un protocollo d'intesa per definire gli strumenti di cooperazione tra le due Amministrazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente protocollo di intesa disciplina l'oggetto e le modalità della cooperazione tra le parti in materie di interesse comune;
2. la cooperazione tra le parti ha ad oggetto: a) il coordinamento degli interventi istituzionali, in materia di comune interesse; b) la predisposizione di proposte normative; c) la segnalazione, da parte di ognuna delle due parti all'altra, dei casi in cui, nell'ambito di procedimenti/attività di rispettiva competenza, emergano fattispecie alla cui applicazione è preposta l'altra parte ma che rivestano tematiche di interesse comune; d) lo scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune; e) la collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di reciproco interesse comune; f) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune; g) la collaborazione scientifica;
3. per la realizzazione della attività di cui al comma 2, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti: a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni; b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza; c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo;
4. per la realizzazione della attività di cui al comma 2, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti:

DIREZIONE GENERALE

Ministero del Turismo

- a) innovazione normativa: presentazione di nuove proposte normative tra cui la previsione della costituzione di una società integralmente partecipata da ADM incaricata di svolgere le attività di gestione dei beni sequestrati/confiscati, tra i quali rientrano anche le *res derelictae/donatae* e quindi le imbarcazioni abbandonate sulle isole;
- b) la formazione: predisposizione e sviluppo i progetti di formazione del personale al fine di creare le necessarie sinergie e competenze professionali per favorire, tra l'altro, anche la valorizzazione del *made in Italy*, la promozione di progetti turistici legati alla ripresa delle "fiere del turismo", la lotta alla contraffazione e i controlli sulla circolazione delle merci e dei passeggeri;
- c) le Risorse umane: condivisione di risorse umane qualificate professionalmente che svolgeranno la propria attività nell'interesse dell'amministrazione cedente che provvederà a disciplinare l'onere per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso il personale già in servizio presso il Ministero del Turismo alla data del presente protocollo

Articolo 3

Segreto d'Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la parte presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 4

Esecuzione del protocollo

1. Ai fini della esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle parti avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione ai sensi dell'art. 1.
2. Le parti possono concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati).

Articolo 6

Durata, entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente protocollo ha durata triennale, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Art. 6 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Protocollo ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data Roma, 30 aprile 2021

Agenzia delle dogane e dei monopoli
Il Direttore Generale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93

(Ministero del Turismo)

Il Segretario Generale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93